

(N. 479-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 giugno 1949 (V. Stampato N. 166)

d'iniziativa del Deputato GARLATO

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 18 GIUGNO 1949

Comunicata alla Presidenza il 6 luglio 1949

Modificazione all'articolo 1, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 686.

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 1 della legge 3 aprile 1926, n. 686, veniva devoluta al pretore ed al tribunale, secondo la rispettiva competenza per valore e per territorio, la potestà di ordinare lo svincolo delle indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità, già attribuita al prefetto dall'articolo 15 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Si concedeva, inoltre, al pretore (terzo comma dell'articolo 1), la facoltà di ordinare lo svincolo dell'indennità depositata ancorchè non fossero prodotti i titoli comprovanti la proprietà e la libertà del fondo espropriato purchè l'indennità stessa non fosse superiore a lire 2.500 e l'intestatario prestasse idonea malleva.

Aumentata la competenza pretoria, *ratione valoris*, a lire cinquantamila con decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, numero 247, e, successivamente, a lire 100.000 con legge 12 maggio 1949, n. 273, l'adeguamento ai fini dell'applicazione del 1° comma del ripetuto articolo, si è operato, e si opera, *ope legis*. Non così per la speciale facoltà attribuita al pretore dal terzo comma dell'articolo predetto, facoltà d'indole speciale, ma ristretta in limiti divenuti sì angusti, per la svalutazione monetaria, da renderla praticamente inutile.

Ad eliminare il grave pregiudizio che il legislatore intese rimuovere nel pubblico interesse, avviando alle lungaggini di rigorose,

dispendiose e sovente ardue documentazioni circa la provenienza, i trapassi e la libertà degli immobili espropriati, tanto più gravi essendo frequenti i casi di espropriazione per la costruzione di strade, canali, elettrodotti, bacini, e simili opere di utilità generale, su zone di proprietà spesso frazionate, l'onorevole Garlato presentava, il 17 novembre 1948, alla Camera dei deputati, un disegno di legge col titolo generico: « Pagamento delle indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità » inteso ad elevare a lire centomila la speciale facoltà pretoria *in subiecta materia*. Nella seduta del 15 giugno 1949, la Camera, su analogo delibera della sua terza Commissione permanente, approvava l'articolo unico, sottoposto al nostro esame, e con il titolo « Modificazione dell'articolo 1º, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 686 », del seguente tenore: « Ai fini del pagamento

delle indennità di espropriazione, il limite di lire 2.500 fissato nel comma terzo dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1926, n. 686, è elevato a lire 50.000.

Per le suesposte considerazioni, che ben possono adottarsi integralmente per la loro giuridica consistenza e per la loro manifesta ragionevolezza, la Commissione esprime voto favorevole. Ed invero si è sagacemente adottato, dall'altro ramo del Parlamento, un titolo più consono e specifico alla progettata riforma, e si è, nel contempo, circoscritta, ragionevolmente, la sua entità e la sua portata in adeguati limiti che pur consentono, nella specialità dei casi, il raggiungimento di quelle pratiche e provvide finalità volute dallo stesso legislatore.

VARRIALE, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Ai fini del pagamento delle indennità di espropriazione, il limite di lire 2500, fissato nel comma terzo dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1926, n. 686, è elevato a lire 50.000.